



D.R. n. 1 del 12/11/2025

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del Personale Docente – Aggiornamento

IL RETTORE

- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"*;
- VISTO il D.M. 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*.
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
- VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'AccREDITAMENTO del Sistema Universitario AVA3;
- VISTE le linee guida ANVUR in materia di accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la *"Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240"*;
- VISTO il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accREDITAMENTO;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante le *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, ed in particolare l'art. 10 rubricato *"Competenza disciplinare"*;
- RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024, in particolare l'art. 18 rubricato *"Il Collegio di Disciplina"*;
- RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo;



RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
RICHIAMATO	il vigente Regolamento per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del Personale Docente, emanato con Decreto Rettorale 1° settembre 2025, n. 1;
RICHIAMATA	la delibera del 30 ottobre 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario procedere ad una integrazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 5 del suddetto Regolamento, conferendo altresì mandato al Rettore di procedere con l'emanazione del relativo provvedimento di emanazione del novellato articolo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

L'articolo 5, commi 1 e 2, del Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del Personale Docente, di cui al D.R. 1° settembre 2025, n. 1, viene modificato come di seguito specificato:

Art. 5

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

- Non sono eleggibili né possono essere nominati membri del Collegio di disciplina, in qualità di componenti effettivi o supplenti:*
 - il Rettore e i Prorettori;*
 - i componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - i soggetti che nei cinque anni precedenti la candidatura abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;*
 - i docenti che si trovano in aspettativa o in regime di impegno a tempo definito.*
- Costituiscono cause di incompatibilità sopravvenuta, che comportano la decadenza automatica dal Collegio:*
 - la sopraggiunta nomina a uno degli incarichi di cui al comma 1 lett. a) e b);*
 - l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del componente;*
 - l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura;*
 - la cessazione dal servizio ovvero il passaggio ad altra fascia o ruolo.*

Art. 2

Il nuovo testo del Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del Personale Docente, allegato al presente Decreto, (**Allegato "A"**), entra in vigore contestualmente alla data di emanazione di quest'ultimo.

Art. 3

Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

ROMA, 12 NOVEMBRE 2025



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE

Ricevuto originale firmato
Per la raccolta
Roma, 12.11.2025



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DOCENTE

ALLEGATO “A” AL DECRETO RETTORALE 12 NOVEMBRE 2025, N. 1

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dello Statuto di Ateneo, stabilisce il funzionamento del Collegio di disciplina e lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico del Personale Docente e Ricercatore dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. Qualsiasi infrazione disciplinare di cui al presente Regolamento non preclude la responsabilità in sede civile, amministrativa, contabile e penale, né l'applicazione di quanto previsto dal Codice etico per le violazioni in esso contemplate.

Art. 2

Composizione del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi di cui:
 - a) tre Professori di prima fascia, tra cui il Presidente;
 - b) due Professori di seconda fascia;
 - c) due Ricercatori.
2. Tutti i componenti del Collegio di disciplina sono a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno.
3. Per ognuno dei ruoli previsti nel comma 1 del presente articolo è prevista la nomina di un supplente. I tre componenti supplenti, rappresentati da un Professore di prima fascia, da un Professore di seconda fascia e da un Ricercatore, sostituiscono i componenti effettivi, ad eccezione del Presidente, in caso di loro impedimento o incompatibilità.
4. Il Presidente, in caso di impedimento o incompatibilità, viene sostituito dal Decano di Ateneo dei Professori di prima fascia.
5. Il Collegio di disciplina è articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei Professori di prima fascia ed è costituita dal Presidente e da due Professori di prima fascia. La seconda sezione opera nei confronti dei Professori di seconda fascia ed è costituita dal Presidente e da due Professori di seconda fascia. La terza sezione opera nei confronti dei Ricercatori ed è costituita dal Presidente e da due Ricercatori.
6. Ai fini della composizione del Collegio, l'elettorato passivo è costituito dai Professori di prima e seconda fascia e dai Ricercatori a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno, in servizio presso l'Ateneo, ovvero dai Professori di prima e seconda fascia



e dai Ricercatori a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno, in servizio presso altri Atenei.

7. L'elettorato attivo è costituito dai Professori di prima e seconda fascia e dai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.

Art. 3

Funzionamento del Collegio di disciplina

1. Il Collegio, attraverso la sezione competente ai sensi del precedente art. 2, comma 5, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
3. Ciascuna sezione di cui al precedente art. 2, comma 5, è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. Le riunioni delle sezioni del Collegio sono convocate dal Presidente con un preavviso minimo di quattro giorni, compresi festivi e prefestivi, mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a due giorni, compresi festivi e prefestivi. Le suddette sezioni possono riunirsi anche in modalità telematica, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti e il rispetto del contraddittorio.

Art. 4

Nomina dei componenti del Collegio di disciplina

1. La nomina dei componenti del Collegio di disciplina avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione democratica della comunità accademica, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. A tal fine, con Decreto del Rettore, su impulso del Consiglio di Amministrazione, è indetta una procedura per la presentazione e selezione delle candidature. Il bando, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in apposita sezione, specifica:
 - o il numero e la tipologia dei componenti da nominare (effettivi e supplenti);
 - o i requisiti di eleggibilità;
 - o le modalità di candidatura;
 - o i criteri di valutazione;
 - o le tempistiche per la presentazione delle domande.
3. Possono presentare candidatura i Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno, in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei, che non si trovino in situazioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla normativa vigente e/o dal presente Regolamento.
4. Qualora il numero di candidature valide ricevute sia **pari** al numero dei componenti da



eleggere per ciascun ruolo, il Consiglio di Amministrazione procede direttamente alla loro nomina, previa verifica dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, individuando i membri effettivi e supplenti secondo i criteri stabiliti nel bando.

5. Qualora invece il numero di candidature sia **superiore** a quello dei componenti da eleggere per almeno un ruolo, si procede all'elezione da parte dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che costituiscono l'elettorato attivo. Risultano nominati membri effettivi, nell'ambito di ciascun ruolo, i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili; per ciascun ruolo, il candidato immediatamente successivo in graduatoria è nominato supplente. In caso di parità di voti, la nomina è determinata dall'anzianità di servizio.
6. Nel caso previsto dal precedente comma 5, le elezioni si svolgono in presenza, a scrutinio segreto, presso seggi individuati con provvedimento del Direttore Generale, con l'ausilio del personale tecnico-amministrativo, secondo modalità operative e tempi definiti nello stesso provvedimento, reso noto almeno 5 giorni prima della data prevista per le votazioni. È possibile prevedere modalità telematiche di voto, nel rispetto della normativa vigente, che assicuri comunque la segretezza del voto.
7. In caso di numero di candidature **inferiore** al numero dei componenti da eleggere per uno o più ruoli, le posizioni non coperte tramite candidatura sono ricoperte mediante nomina diretta da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta non vincolante del Senato Accademico e previa acquisizione della disponibilità degli interessati.
8. Il Presidente del Collegio di disciplina è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti effettivi del Collegio, ricoprenti il ruolo di Professori di prima fascia.
9. Il Collegio dura in carica tre anni solari e può essere rinnovato.

Art. 5

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili né possono essere nominati membri del Collegio di disciplina, in qualità di componenti effettivi o supplenti:
 - a) il Rettore e i Prorettori;
 - b) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) i soggetti che nei cinque anni precedenti la candidatura abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;
 - d) i docenti che si trovano in aspettativa o in regime di impegno a tempo definito.
2. Costituiscono cause di incompatibilità sopravvenuta, che comportano la decadenza automatica dal Collegio:
 - a) la sopraggiunta nomina a uno degli incarichi di cui al comma 1 lett. a) e b);
 - b) l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del componente;
 - c) l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - d) la cessazione dal servizio ovvero il passaggio ad altra fascia o ruolo.



3. In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o altro impedimento permanente di un componente effettivo, si procede alla sua sostituzione con il rispettivo supplente, che subentra automaticamente fino alla scadenza naturale del mandato. Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla durata residua del mandato e all'esigenza di assicurare la piena funzionalità del Collegio, può disporre la nomina di un nuovo supplente secondo la procedura prevista al precedente art. 4. Allo stesso modo, in caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o impedimento permanente di un componente supplente, il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla durata residua del mandato e all'esigenza di assicurare la piena funzionalità del Collegio, può disporre la nomina di un nuovo supplente secondo la procedura prevista al precedente art. 4.

Art. 6

Astensione e ricusazione

1. I componenti del Collegio di disciplina devono astenersi in tutti i casi in cui sussistano motivi di conflitto di interessi, anche potenziale, o rapporti personali, professionali o gerarchici con il Docente sottoposto a procedimento che possano comprometterne l'imparzialità, e più nel dettaglio nei seguenti casi:
 - a) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il Professore o Ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - b) stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il Professore o Ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare che mostrino una estesa comunanza di interessi, anche di tipo economico;
 - c) grave inimicizia o conflitto personale con il Professore o Ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - d) coinvolgimento diretto e/o indiretto nei fatti oggetto di contestazione disciplinare.
2. Ogni componente del Collegio può richiedere di astenersi in ogni altro caso in cui sussistano motivate ragioni.
3. È in facoltà del Docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio, entro cinque giorni dalla conoscenza della composizione del Collegio, per le ragioni di cui al comma 1 del presente articolo ovvero in ogni altro caso in cui sussistano motivate ragioni.
4. Sulla ricusazione decide in via definitiva il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Presidente del Collegio o, se oggetto della ricusazione, del Decano dell'Ateneo.
5. In caso di astensione o di accoglimento dell'istanza di ricusazione, si provvede alla sostituzione con il rispettivo componente supplente.

Art.7

Avvio e svolgimento del procedimento disciplinare

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta, salvo il caso disciplinato al successivo art. 8, al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione



più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. della Legge sull'Istruzione Superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

2. La competente sezione del Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il Professore o il Ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza l'eventuale rappresentanza degli Studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dalla competente sezione del Collegio di disciplina.
4. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al precedente comma 3 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove la competente sezione del Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 8

Procedimento a carico del Rettore

1. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, esso è avviato dal Decano dell'Ateneo che assume le funzioni del Rettore.

Art. 9

Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati negli articoli 87, 88 e 89 del T.U. della Legge sull'Istruzione Superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e ss.mm.ii.
2. Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a) mancanza ai doveri d'ufficio;
 - b) irregolare condotta;
 - c) grave insubordinazione;
 - d) abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
 - e) Abituale irregolarità di condotta;



f) atti che, in genere, ledano la dignità o l'onore del Professore/Professoressa o del Ricercatore/Ricercatrice.

Possono altresì dar luogo a responsabilità disciplinare i comportamenti indicati nel Codice Etico di Ateneo che costituiscano illeciti disciplinari.

3. Le sanzioni che possono essere inflitte sono:

- a) la censura, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 10;
- b) la revocazione;
- c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo massimo di un anno;
- d) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni;
- e) la destituzione con perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

4. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

5. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, provvede con proprio Decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

6. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 10

Procedimenti di competenza del Rettore

- 1. La sanzione della censura, di cui al precedente art. 9, comma 3, lett. a), consiste in una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non integrino gli estremi della grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del Professore o del Ricercatore.
- 2. La censura è inflitta con provvedimento scritto del Rettore, udite le giustificazioni del Docente interessato.
- 3. Avverso il provvedimento della censura è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Legge.

Art. 11

Sospensione cautelare in corso del procedimento disciplinare

- 1. Il Rettore può sospendere cautelativamente dall'ufficio e dallo stipendio il Professore o Ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque fase del procedimento, avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

Art. 12

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, qualora per il fatto



addebitato al Docente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.

2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente, dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale passata in giudicato.
3. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del Docente sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p. e ss.mm.ii.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio nell'ipotesi in cui il Professore o il Ricercatore sia raggiunto da provvedimento restrittivo della libertà personale.
5. In pendenza del procedimento penale per reati di particolare gravità, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio anche in assenza di provvedimento restrittivo della libertà personale.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione dello stesso e sostituisce le eventuali versioni precedenti.